

DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 del 5 maggio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE CASERTA - N. Arch. 103 S. C. - Ditta CA.VE. S.r.l. - Cava di calcare sita in località Polvica del Comune di San Felice a Canello (CE). Prosecuzione, in via eccezionale e temporanea, dell'attività estrattiva e contestuale recupero ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA

PREMESSO:

- che la ditta Cave S.r.l., ha svolto attività estrattiva su un sito di cava in località Polvica nel Comune di S. Felice a Canello, in virtù di un'autorizzazione, ancorché non formalizzata, scaturente dalle norme transitorie dell'art. 36 L.R. 54/85 e s. m. e i.;
- che le autorizzazioni all'attività estrattiva, comprese quelle "ope legis" di cui sopra, non possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 54/85, per un periodo superiore ai venti anni;
- che le autorizzazioni alla prosecuzione dell'attività estrattiva, rilasciate ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e s. m. ed i., sono state prorogate, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15/05, fino al 30.06.2006;
- che in virtù di quanto previsto dalle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 07.06.2006, poi rettificata con Ordinanza n. 12 del 06.07.2006, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/1985 e s. m. e i. hanno perso efficacia alla data del 31.03.2007;
- che, vigente l'operatività del P.R.A.E., erano in corso le attività di verifica ed istruttoria per il rilascio delle eventuali autorizzazioni, previste dallo stesso atto di pianificazione, in relazione alle diverse classificazioni delle zone ove ricadono le cave;
- che la Ditta ha avanzato istanza, corredata di relativo progetto, ai sensi dell'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E.;
- che il T.A.R. Campania – sez. I Napoli - con sentenze varie ha annullato il P.R.A.E.;
- che, con deliberazione n. 345 del 29.02.2008, la Giunta Regionale ha disposto di proporre appello al Consiglio di Stato avverso i pronunciamenti di annullamento del T.A.R. Campania;
- che con nota prot. n. 304597 del 08.04.2008 questo Settore ha dato comunicazione di avvio del procedimento per consentire, in via eccezionale e temporanea, la prosecuzione dell'attività estrattiva;
- che con la suddetta nota è stato richiesto il pagamento degli oneri contributivi, di cui all'art. 18 della L.R. 54/85, determinati da questo Settore con il Decreto n. 34 del 13.02.2006;
- che la Cave S.r.l., con nota acquisita in data 29.04.2008 e registrata al protocollo n. 366012, ha evidenziato di aver proposto ricorso al T.A.R. Campania avverso il Decreto di determinazione del contributo ed ha trasmesso la documentazione attestante la continuazione del pagamento a mezzo di forniture di beni e servizi al Comune di San Felice a Canello (CE);

CONSIDERATO:

- ◆ che la direttiva del Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali n. 516733 del 07.06.2007 prevede la possibilità, nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa di attuazione del P.R.A.E., di poter prorogare le autorizzazioni così come previsto dall'art. 12 della L.R. 54/85;
- ◆ che la direttiva del Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali n. 631058 del 12.07.2007, tra l'altro, ribadisce quanto sopra;
- ◆ che con la direttiva del Coordinatore A.G.C. 15 nonché Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali n. 297049 del 07.04.2008 vengono trasmesse le risultanze degli incontri tenuti dai Dirigenti dei Settori interessati;
- ◆ che nella citata direttiva del Coordinatore A.G.C. 15 n. 297049 del 07.04.2008 viene evidenziata, su tutto il territorio regionale, una gravosa situazione, peraltro oggetto della riunione che si è svolta

presso la Prefettura di Caserta in data 04.04.2008 e dell'incontro svoltosi presso la Presidenza Regionale in data 07.04.2008 con le rappresentanze sindacali, di blocco per quasi tutte le attività estrattive, nonché per quelle industrie ad esse direttamente collegate, con la conseguente messa in discussione dei livelli occupazionali e mancanza della materia prima necessaria al soddisfacimento del fabbisogno regionale;

- ◆ che è in corso il contenzioso amministrativo circa la validità ed efficacia del P.R.A.E. conseguente alla presentazione da parte dell'Amministrazione Regionale di appello al Consiglio di Stato avverso i pronunciamenti di annullamento del T.A.R. Campania;
- ◆ che, per quanto sopra, nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato sull'appello proposto, ricorrono le condizioni di urgenza per consentire, in via eccezionale e temporanea, la prosecuzione dell'attività in oggetto, nel rispetto della L.R. 54/1985 e s. m. e i.;
- ◆ che l'istanza presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., si configura quale volontà a proseguire la coltivazione;
- ◆ che, al momento, dalla documentazione agli atti di questo Settore, risultano margini per la realizzazione del progetto allegato all'istanza ex art. 36 della L.R. 54/85 e s. m. e i.;
- ◆ che, in riferimento alla richiesta di questo Settore, riscontrata con la nota prot. n. 366012 del 29.04.2008, è da ritenere accoglibile la richiesta di prosecuzione, sia perché pende giudizio dinanzi al T.A.R., in merito alla determinazione dei contributi, sia perché continuano ad essere effettuati pagamenti a mezzo di forniture di beni e servizi al Comune di San Felice a Cancelli (CE);
- ◆ che occorre condizionare la presente **"Prosecuzione, in via eccezionale e temporanea, dell'attività" alle decisioni che questo Settore adotterà conseguentemente al pronunciamento del T.A.R. sulla questione;**

VISTI:

- il D.P.R. 128/1959;
- la L.R. 54/1985;
- la L.R. 17/1995;
- il D. Lgs.vo 624/1996;
- l'art.4 D. Lgs.vo 165/2001;
- la nota dell'Avvocatura Regionale prot. 300957 del 07.04.2008;
- la direttiva del Coordinatore A.G.C. 15 n. 311730 del 09.04.2008;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- è consentita la prosecuzione, in via eccezionale e temporanea, della residua attività di coltivazione con la connessa ricomposizione contestuale, nelle more della pronuncia cautelare del C.d.S. in ordine all'atto di appello e alla relativa istanza di sospensiva avverso le sentenze di annullamento del T.A.R. e limitatamente al periodo di tempo occorrente per l'acquisizione della pronuncia stessa;
- l'istanza già presentata ai sensi del P.R.A.E., qualora il C.d.S. dovesse rivitalizzarlo, decadrà se il correlato progetto risulterà incompatibile con lo stato dei luoghi successivo alla prosecuzione dell'attività;
- la Ditta, in riferimento al punto precedente, per proseguire l'attività ai sensi delle N.d.A. del P.R.A.E., dovrà formulare nuova istanza, correlata ad un progetto che tenga conto delle avvenute modifiche dello stato dei luoghi successive alla prosecuzione dell'attività stessa;

- la prosecuzione della residua attività di coltivazione è condizionata alle decisioni che questo Settore adotterà dopo il pronunciamento del T.A.R. Campania sul ricorso proposto dalla Ditta avverso il Decreto di determinazione dei contributi.

Il presente Decreto viene inviato:

in via telematica:

- al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche, per opportuna conoscenza;
- al Settore Regionale Cave e Torbiere - A.G.C. 15 Settore 12, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- alla Sig.ra Nappi Teresa Maria Rosaria, amm.re unico della Ditta Cave S.r.l., con sede in via Mandre – località Polvica - del Comune di San Felice a Cancellò (CE), per notifica;
- al Sindaco del Comune di San Felice a Cancellò (CE), per notifica e competenza;
- al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, per opportuna conoscenza;
- al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio